

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2013

**che modifica le decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio comunitario di qualità ecologica dell'Unione europea**

*[notificata con il numero C(2013) 1411]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/135/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/506/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli <sup>(2)</sup>, si applica fino al 31 marzo 2013.
- (2) La decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas <sup>(3)</sup>, si applica fino al 31 marzo 2013.
- (3) È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni in esame. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di riesame di dette decisioni, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici che queste stabiliscono nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE deve essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 4 della decisione 2007/506/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “saponi, shampoo e balsami per capelli” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013».

*Articolo 2*

L'articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013».

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

*Per la Commissione*

Janez POTOČNIK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 186 del 18.7.2007, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.